

## Ancora su “le Assemblee ai tempi di Covid 19”

---



Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2020, serie generale n. 70, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18: “ *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”

---

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2020, serie generale n.70, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “ *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (di seguito il “Decreto”), che all'articolo 106 prevede le auspiccate disposizioni per lo svolgimento delle assemblee delle società in questo contesto di emergenza in cui si trova il paese.

Le suddette disposizioni scaturiscono prevalentemente dalla necessità di consentire il rispetto, anche per lo svolgimento delle attività assembleari, delle misure anti contagio previste nei provvedimenti emanati dal governo nei giorni scorsi e quindi di poter tenere le assemblee senza la partecipazione fisica dei soci.

In estrema sintesi il Decreto prevede, anche in deroga a disposizioni statutarie, a previsioni civilistiche e a norme del d.lgs. 58/98 (TUF) , il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed una serie di disposizioni volte a consentire l'intervento in assemblea da remoto.

Si tratta di norme di natura eccezionale che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore sul territorio nazionale lo stato di emergenza Covid-19.

Di seguito, si riassumono le disposizioni di cui all'articolo 106 del Decreto :

- **la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio e ciò in deroga agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis cod. civ. Le citate norme codicistiche si riferiscono rispettivamente alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata e prevedono la convocazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio consentendo peraltro allo statuto di prevedere un termine maggiore, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero laddove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questa particolare situazione di emergenza il termine di 180 giorni vale per tutte le società e non dovranno essere fornite giustificazioni in merito all'utilizzo di detto termine;
- la possibilità di prevedere, **anche in deroga ad espresse disposizioni statutarie**, nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici: **i) l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, ii) l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni; iii) che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- **non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo** (come chiarito dalla massima n. 187 del 13 marzo 2020, pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano)<sup>1</sup>;
- per le **società a responsabilità limitata**, è consentita **l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**, e ciò anche in deroga allo statuto e alla previsione dell'articolo 2479 quarto comma, cod. civ. Le S.r.l. potranno pertanto procedere al voto mediante consultazione scritta o per consenso scritto, anche laddove non sia previsto dallo statuto e in tutte quelle circostanze per le quali l'art. 2479, quarto comma cod. civ., prevede

---

<sup>1</sup> per approfondimenti in merito si rinvia a nostra nota in data 17 marzo 2020 consultabile sul sito <http://www.mercantieassociati.it>

espressamente che le decisioni dei soci debbano essere adottate con deliberazione assembleare;

- **le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** possono designare il **rappresentante designato previsto dall'articolo 135-undecies del TUF** anche se lo statuto disponga diversamente e possono altresì prevedere, facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite detto rappresentante designato. Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-undecies quarto comma, al rappresentante designato possono essere conferite deleghe o sub--deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF<sup>2</sup>. In concreto, quindi, il rappresentante designato potrà ricevere (entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ex art. 135-undecies primo comma TUF) sia le deleghe conferite mediante la sottoscrizione del modulo di delega previsto dal regolamento emittenti (ex art. 135-undecies secondo comma), sia le deleghe e sub-deleghe conferite ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;
  
- anche per **le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici** è consentito il ricorso al rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies, anche in deroga all'articolo 135-duodecies del TUF (che espressamente esclude per le società cooperative l'applicazione delle disposizioni del TUF sulle deleghe di voto) e ai limiti del numero di deleghe, conferibili ad un medesimo soggetto, previsti dagli statuti e dagli articoli 150 *bis* comma 2 *bis* del TUB e 2539, primo comma, del cod. civ.. Anche per queste società è consentito prevedere, facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite detto rappresentante designato. E' esclusa l'applicazione del quinto comma dell'articolo 135-undecies e pertanto il rappresentante designato non potrà esprimere un voto diverso da quello indicato nelle istruzioni di voto. Il termine per il conferimento

---

<sup>2</sup> Secondo una condivisibile interpretazione di Assonime (nota del 18/03/2020) le disposizioni previste per le società con azioni quotate possono applicarsi anche alle assemblee degli obbligazionisti di società con obbligazioni quotate, ai sensi dell'articolo 2415 terzo comma del cod. civ.

della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

Il Decreto prevede inoltre che per le società a controllo pubblico (di cui all'art. 2 , comma 1, lettera m, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175) l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 106, *“ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* .

---

Milano 18 marzo 2020

Avv. Anna Papacchini